

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI e FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 382

Individuazione punto di sbarco pubblico del prodotto ittico nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Porto Marano Lagunare.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la nota del Ministero della Salute DGSAN 25442-P-10/08/2010 che richiama i Regolamenti 853 e 854 del 2004 in merito alle verifiche sulle condizioni igieniche del punto di sbarco e della prima vendita;

Atteso che per prodotto ittico proveniente dall'attività di pesca professionale in acque marine, salmastre o di acqua dolce si intendono tutti gli organismi acquatici viventi quali, in particolare, le specie di pesci, molluschi e crostacei;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 maggio 2012 di rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998 e successivi decreti integrativi recanti norme sulla costituzione e disciplina dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visti i decreti del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali n. 350 del 16 febbraio 2012, n. 2422 del 3 ottobre 2012 e n. 3120 del 7 dicembre 2012 di disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Preso atto che, nel corso del corrente anno, l'Amministrazione regionale, congiuntamente all'Azienda sanitaria e all'Autorità marittima, ha condotto, all'interno del Compartimento marittimo di Monfalcone, un'attività volta all'accertamento dei requisiti strutturali, igienico sanitari nonché sull'idoneità sotto il profilo della sicurezza della navigazione dei siti abitualmente utilizzati dal ceti peschereccio per lo sbarco del prodotto ittico;

Vista l'istanza del 26 settembre 2011 da parte del Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone concernente la richiesta di autorizzazione per un secondo punto di sbarco dei molluschi bivalvi in Porto di Marano Lagunare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale del 22 dicembre 2000;

Visto il verbale di ispezione ai punti di sbarco nel porto di Marano Lagunare del 14 febbraio 2012, effettuato dagli Uffici preposti dalle Amministrazioni summenzionate, dove vengono individuati luoghi idonei allo sbarco del prodotto ittico, molluschi bivalvi inclusi, la banchina di nord – ovest (molo isola del Dossat) prospiciente il mercato ittico per 67,5 ml verso est e il tratto di banchina prospiciente la sede della Cooperativa Pescatori San Vito in località Nalon;

Accertata da parte della competente Autorità marittima locale, prot. n. 22270 del 19 ottobre 2012, l'idoneità di tutta la banchina destinata ad ormeggi da pesca dell'isola del Dossat e ribadita dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 – Bassa Friulana, con nota prot. n. 31565 del 31 ottobre 2012, la necessità di una corretta gestione della banchina prospiciente il mercato ittico quale punto di sbarco, evitando qualsiasi ritardo delle operazioni, al fine di garantire la qualità e la sicurezza alimentare del pescato;

Visto quanto espresso nell'incontro tecnico del 31 ottobre 2012 svolto presso il Municipio del comune di Marano Lagunare, a cui hanno partecipato i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e regionale, l'Autorità marittima e sanitaria, riguardo l'esigenza di definire il punto di sbarco del pescato nella banchina di nord – ovest (molo isola del Dossat) prospiciente il mercato ittico per 67,5 ml verso est

Preso atto da parte del Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze patrimonio e programmazione, in qualità di titolare dei beni del demanio marittimo in argomento, trasferiti alla Regione ai sensi del D. Lgs. 265/2001, dell'esigenza espressa di emanare il presente provvedimento per l'individuazione dei due punti di sbarco dei prodotti ittici sopra riportati, nel rispetto del vigente Piano regolatore comunale del Porto di Marano Lagunare;

Visto il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone con nota prot. n. 1502 del 23 gennaio

2013;

Acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura del Compartimento marittimo di Monfalcone, con procedura scritta avviata in data 13/02/2013 e conclusa in data 20/02/2013, per l'adozione del provvedimento sottoposto all'esame;

Valutato da parte del Servizio regionale competente in materia di pesca e acquacoltura la necessità di provvedere ad individuare quali punti di sbarco del prodotto ittico le aree portuali summenzionate per assicurare una razionale operatività del ceti peschereccio e garantire una efficace azione dei controlli sanitari e di tracciabilità dei prodotti a favore del consumatore;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa,

Art. 1

1. Nel Porto di Marano Lagunare sono individuati i seguenti punti di sbarco del prodotto ittico, molluschi bivalvi inclusi, di cui agli allegati cartografici 1 e 2 parte integrante del presente provvedimento:
 - banchina di nord – ovest (molo isola del Dossat) prospiciente il mercato ittico per 67,5 ml verso est;
 - tratto di banchina prospiciente la sede della Cooperativa Pescatori San Vito in località Nalon.
2. Le operazioni di sbarco del prodotto ittico devono effettuarsi esclusivamente presso i punti di sbarco di cui al comma 1 nelle giornate in cui è consentita l'attività di pesca e secondo le fasce orarie come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia per le varie tipologie di pesca.
3. Le unità da pesca devono impegnare la banchina per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di sbarco del pescato.

Art. 2

(modifica dell'art. 4 del decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 2422 del 3 ottobre 2012)

1. All'art. 4 del decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 2422 del 3 ottobre 2012 viene aggiunto all'elenco dei punti di sbarco e di controllo del prodotto pescato la banchina di nord – ovest (molo isola del Dossat) prospiciente il mercato ittico per 67,5 ml verso est.

Art. 3

1. I trasgressori del presente provvedimento saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e/o della normativa vigente in materia di pesca.

Art. 4

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza .

Udine, 27 febbraio 2013

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott.sa Marina Bortotto -**